CIGO COVID DL 104 \\2020 – PRIME INDICAZIONI INPS

scritto da confindustria salerno | Agosto 26, 2020

Come noto, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed in vigore dal giorno successivo ha definito una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\'economia.

Tra le disposizioni in materia di lavoro, ricordiamo che l'articolo 1 del provvedimento prevede nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare i datori di lavoro che, nell\'anno 2020, sospendono o riducono l\'attività lavorativa per eventi riconducibili all\'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano già chiesto e

ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerannno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

1. a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
2. b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l\’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell\’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all\’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall\’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45, la sussistenza dell\’eventuale riduzione del fatturato.

L\’INPS autorizza i trattamenti in oggetto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l\’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell\’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l\’aliquota del 18 per cento. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l\’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l\’INPS e l\’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere inoltrate all\’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 104\\20.

L’INPS, con messaggio n. 3131 (Allegato) ha fornito delle prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

All.to

Messaggio numero 3131 del 21-08-2020

CIGO COVID DL 104 \\2020 – PRIME INDICAZIONI INPS

scritto da confindustria salerno | Agosto 26, 2020

Come noto, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed in vigore dal giorno successivo ha definito una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\’economia.

Tra le disposizioni in materia di lavoro, ricordiamo che l’articolo 1 del provvedimento prevede nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare i datori di lavoro che, nell\’anno 2020, sospendono o riducono l\’attività lavorativa per eventi riconducibili all\’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente,

in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerannno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

1. a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
2. b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l\’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell\’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all\’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall\’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45, la sussistenza dell\’eventuale riduzione del fatturato.

L\’INPS autorizza i trattamenti in oggetto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l\’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell\’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l\’aliquota del 18 per cento. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l\’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l\’INPS e l\’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere inoltrate all\’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 104\\20.

L’INPS, con messaggio n. 3131 (Allegato) ha fornito delle prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

All.to

Messaggio numero 3131 del 21-08-2020

CIGO COVID DL 104 \\2020 – PRIME INDICAZIONI INPS

scritto da confindustria salerno | Agosto 26, 2020

Come noto, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed in vigore dal giorno successivo ha definito una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\'economia.

Tra le disposizioni in materia di lavoro, ricordiamo che l'articolo 1 del provvedimento prevede nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare i datori di lavoro che, nell\'anno 2020, sospendono o riducono l\'attività lavorativa per eventi riconducibili all\'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto

settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerannno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

1. a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
2. b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non

prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l\’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell\’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all\’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall\’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45, la sussistenza dell\’eventuale riduzione del fatturato.

L\’INPS autorizza i trattamenti in oggetto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l\’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell\’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l\’aliquota del 18 per cento. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l\’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l\’INPS e l\’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere inoltrate all\’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 104\\20.

L’INPS, con messaggio n. 3131 (Allegato) ha fornito delle

prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

All.to

Messaggio numero 3131 del 21-08-2020

CIGO COVID DL 104 \\2020 – PRIME INDICAZIONI INPS

scritto da confindustria salerno | Agosto 26, 2020

Come noto, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed in vigore dal giorno successivo ha definito una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\'economia.

Tra le disposizioni in materia di lavoro, ricordiamo che l'articolo 1 del provvedimento prevede nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare i datori di lavoro che, nell\'anno 2020, sospendono o riducono l\'attività lavorativa per eventi riconducibili all\'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove

settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerannno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

1. a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

2. b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l\’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell\’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all\’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall\’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45, la sussistenza dell\’eventuale riduzione del fatturato.

L\’INPS autorizza i trattamenti in oggetto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l\’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell\’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l\’aliquota del 18 per cento. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l\’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l\’INPS e l\’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere inoltrate all\’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\’attività lavorativa. In fase

di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 104\\20.

L'INPS, con messaggio n. 3131 (Allegato) ha fornito delle prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

All.to

Messaggio numero 3131 del 21-08-2020

CIGO COVID DL 104 \\2020 – PRIME INDICAZIONI INPS

scritto da confindustria salerno | Agosto 26, 2020

Come noto, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed in vigore dal giorno successivo ha definito una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\'economia.

Tra le disposizioni in materia di lavoro, ricordiamo che l'articolo 1 del provvedimento prevede nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare i datori di lavoro che, nell\'anno 2020, sospendono o riducono l\'attività lavorativa per eventi riconducibili all\'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa

integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerannno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello

del corrispondente semestre 2019, pari:

1. a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
2. b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l\’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell\’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all\’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall\’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45, la sussistenza dell\’eventuale riduzione del fatturato.

L\’INPS autorizza i trattamenti in oggetto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l\’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell\’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l\’aliquota del 18 per cento. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l\’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l\’INPS e l\’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere inoltrate all\’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 104\\20.

L’INPS, con messaggio n. 3131 (Allegato) ha fornito delle prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

All.to

Messaggio numero 3131 del 21-08-2020

CIGO COVID DL 104 \\2020 – PRIME INDICAZIONI INPS

scritto da confindustria salerno | Agosto 26, 2020

Come noto, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed in vigore dal giorno successivo ha definito una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\’economia.

Tra le disposizioni in materia di lavoro, ricordiamo che l’articolo 1 del provvedimento prevede nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare i datori di lavoro che, nell\’anno 2020,

sospendono o riducono l\’attività lavorativa per eventi riconducibili all\’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerannno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

1. a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
2. b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l\’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell\’accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all\’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall\’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45, la sussistenza dell\’eventuale riduzione del fatturato.

L\’INPS autorizza i trattamenti in oggetto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l\’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell\’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l\’aliquota del 18 per cento. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l\’accesso ai trattamenti di integrazione

salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l\’INPS e l\’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere inoltrate all\’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell\’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 104\\20.

L’INPS, con messaggio n. 3131 (Allegato) ha fornito delle prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

All.to

Messaggio numero 3131 del 21-08-2020

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020
selezione articoli_25_08_2020

Offerte di lavoro ridotte di un terzo, mille aziende rinunciano ad assumere

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020
pag 1

Sanità privata, mancato rinnovo dei contratti

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020
selezione articoli_25_08_2020 2

Raddoppia il contagio da rientro

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020
selezione articoli_25_08_2020 4